



CITTA' DI TERRACINA

PROVINCIA DI LATINA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Atto N. 25

Data 11.4.2016

OGGETTO: Rettifica delibera n. 10 del 4 febbraio 2016 concernente "Esclusione parziale dalla massa passiva della liquidazione del credito vantato dalla Fatone s.r.l."

L'anno duemilasedici, il giorno 11 del mese di aprile, presso il Ministero dell'interno, si è riunita

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Alla presenza dei Sig.ri

Dott. FERRACCI Roberto	PRESENTE	X	ASSENTE	
Dott. ALICANDRO Maurizio	PRESENTE	X	ASSENTE	
Rag. LANZERI Teresa	PRESENTE	X	ASSENTE	

K *RL*

PREMESSO

- che il comune di Terracina, con delibera consiliare n. 103 del 19 settembre 2011, ha deliberato il dissesto finanziario;
- che con D.P.R. in data 8 novembre 2011 è stata nominata la Commissione straordinaria di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento progressivo, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- che in data 11 novembre 2011 il citato decreto presidenziale è stato formalmente notificato ai componenti della Commissione straordinaria di liquidazione: dott. Roberto Ferracci, dott. Maurizio Alicandro, rag. Teresa Lanzeri ;
- che ai sensi dell'articolo 252, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (di seguito denominato "T.U.E.L."), la Commissione straordinaria di liquidazione in data 11 novembre 2011 si è regolarmente insediata presso il comune di Terracina eleggendo quale presidente il dott. Roberto Ferracci, così come da delibera n. 1 assunta nella stessa data;
- ai sensi dell'articolo 254, comma 2, del T.U.E.L., con atto dell'11 novembre 2011, è stato dato avviso dell'avvio della procedura per la rilevazione delle passività invitando i creditori a presentare, entro il termine di 60 giorni, la domanda atta a dimostrare la sussistenza del debito dell'ente;
- il predetto termine è stato prorogato di ulteriori 30 giorni con delibera n. 1, assunta in data 18/01/2012;

VISTO

- l'articolo 252, comma 4, del T.U.E.L., secondo il quale l'organo straordinario della liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato;
- l'articolo 254, comma 3, del T.U.E.L., che stabilisce che nel piano di rilevazione della massa passiva sono inclusi i debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all'articolo 194 verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, i debiti derivanti dalle procedure esecutive estinte ai sensi dell'articolo 248, comma 2, ed i debiti derivanti da transazioni compiute dall'organo straordinario della liquidazione ai sensi del comma 7;
- l'art. 256, comma 1, del T.U.E.L. che stabilisce che al piano di rilevazione della massa passiva debba essere allegato l'elenco delle passività non inserite nel piano, corredato dai provvedimenti di diniego e dalla documentazione relativa;

VISTO

- l'articolo 254, comma 4, del T.U.E.L. il quale prevede che *"L'Organo straordinario di liquidazione, ove lo ritenga necessario, richiede all'ente che i responsabili dei servizi competenti per materia attestino che la prestazione è stata effettivamente resa e che la stessa rientra nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza dell'ente locale. I responsabili dei servizi attestano altresì che non è avvenuto, nemmeno parzialmente, il pagamento del corrispettivo e che il debito non è caduto in prescrizione alla data di dichiarazione del dissesto. I responsabili dei servizi provvedono entro sessanta giorni dalla richiesta, decorsi i quali l'attestazione si intende resa dagli stessi in senso negativo circa la sussistenza del debito."*;
- l'articolo 6, comma 5, lett. b), del D.P.R. 24 agosto 1993, n. 378, il quale prevede che debbano essere esclusi dalla massa passiva *"i debiti fuori bilancio che non siano suffragati dalle attestazioni dell'amministrazione ordinaria e da idonea documentazione ovvero da sola documentazione per i casi di cui alla lettera c) del comma 3;"*;

VISTA

- l'istanza presentata dalla "Fatone s.r.l." in data 17.1.2012 ed assunta al numero di protocollo 216/I in data 18 gennaio 2012 con la quale il predetto creditore ha chiesto l'ammissione alla massa passiva della liquidazione del debito del comune di Terracina di € 104.105,96 di cui alle seguenti fatture:

n. Fattura	Importo	Prestazione
1) n. 321 del 23.6.2010	euro 20.000,00	Raccolta, trasporto e smaltimento materiali pericolosi
2) n. 261 del 30.5.2010	euro 50.816,88	Raccolta, trasporto e smaltimento materiali pericolosi
3) 82 del 25.2.2010	euro 6.000,00	Raccolta trasporto e smaltimento rifiuti

4) n. 150 del 30.5.2010	euro 2.820,00	Raccolta trasporto e smaltimento rifiuti
5) n. 116 del 31.3.2010	euro 3.780,00	Raccolta trasporto e smaltimento rifiuti
6) n.69 del 13.1.2011	euro 8.722,96	Raccolta trasporto e smaltimento rifiuti
7) n. 510 del 30.11.2011	euro 12.783,00	Raccolta trasporto e smaltimento rifiuti

VISTA la delibera n. 10 del 4 febbraio 2016 con la quale non sono stati ammessi alla massa passiva della liquidazione del Comune di Terracina il credito di € 6.600,00 di cui alle fatture n. 150 del 30.5.2010 e n. 116 del 31.3.2010 ed il maggior credito di € 816,00 di cui alla fattura n. 261 del 30.5.2010 vantati dalla Fatone s.r.l.;

CONSIDERATO che, per mero errore materiale, al punto 3 del dispositivo della suddetta delibera la Commissione ha disposto di riservarsi di decidere con successivo provvedimento in merito all'inserimento della massa passiva della liquidazione del residuo credito di euro € 97.505,96 anziché di € 96.689,96 (differenza tra 104.105,96 (crediti vantato) e 7.416,96 (credito escluso));


RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla rettifica della delibera n. 10 del 4 febbraio 2016;

DELIBERA

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende integralmente richiamata;

- 1) a modifica di quanto previsto al punto 3 del dispositivo della delibera n. 10 del 4 febbraio 2016, il residuo credito su cui la Commissione si riserva di decidere con successivo provvedimento in merito alla sua ammissione alla massa passiva della liquidazione è di € 96.689,96 e non di € 97.505,96;
- 2) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, di disporre la pubblicazione sull'Albo Pretorio on line e di notificarlo al creditore interessato, al Dipartimento Urbanistica, Edilizia, Lavori Pubblici, Ambiente, Viabilità e Protezione Civile, al Dipartimento Finanziario e, per opportuna conoscenza, al Commissario straordinario del Comune di Terracina.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso alla competente autorità giurisdizionale entro i termini previsti dalla vigente normativa in materia.



Letto, confermato e sottoscritto.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

IL PRESIDENTE
Dr. Roberto FERRACCI



I COMPONENTI
Dott. Maurizio ALICANDRO



Rag. Teresa LANZERI



REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, su conforme dichiarazione del delegato alla pubblicazione, che copia del presente verbale è stata inserita il giorno 11/9 APR 2016 sull'Albo Pretorio on-line del Comune (all'indirizzo: <http://www.gazzettaamministrativa.it>) ai sensi dell'art.32 della legge 18 giugno 2009 n.69, e che sarà pubblicata il giorno successivo alla suddetta data di inserimento.

Terracina 11/9 APR 2016

IL DELEGATO ALLA PUBBLICAZIONE

CAPO SECTORE
SERVIZI GENERALI
E GESTIONE DEL PERSONALE
Dott. Enrico Quirino Marugoni

LA SEGRETERIA GENERALE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____

- perché trascorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione (art. 134, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)
- perché adottata con la formula della immediata eseguibilità (art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

p. L'UFFICIO DELIBERAZIONI